MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Art. 13

Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
Estremi	Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Capo	IV — Icentivi e tutela della salute informazione del consumatore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-a-tutela-dell-ozono-stratosferico-e-dell-ambiente/art-13-monitoraggio-dei-livelli-dell-ozono-stratosferico-e-della-radiazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it